

LA SOSTENIBILITÀ DEI RIMEDI CONSUMERISTICI NELLA
DIRETTIVA 771/2019/UE E OLTRE

*THE SUSTAINABILITY OF CONSUMER REMEDIES
IN DIRECTIVE 771/2019/EU AND BEYOND*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16, febrero 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 354-371



Daniele
IMBRUGLIA

ARTÍCULO RECIBIDO: 15 de noviembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 10 de enero de 2022

RESUMEN: Lo sviluppo sostenibile è al centro dell'agenda. Stati, istituzioni internazionali e attori privati sono impegnati nell'Agenda 2030 e nei suoi obiettivi. Uno dei compiti più importanti è l'implementazione di un consumo sostenibile. In questo contributo, si tratterà di verificare come il diritto dei consumatori possa aiutare a raggiungere questo obiettivo.

PALABRAS CLAVE: Sviluppo sostenibile; Diritto dei consumi; Rimedi; Contratti.

ABSTRACT: *Sustainable Development is at the center of today agenda. States, international institutions as well as private actors are focused on Agenda 2030 and its goals. One of the most fundamental task is the achieving of a more sustainable consumption. In this essay, I will give example of how to combine consumer law with this crucial goal.*

KEY WORDS: *Sustainable development; consumer law; remedies; contract.*

SUMARIO.- I. I RIMEDI SOSTENIBILI TRA DIRETTIVE, RISOLUZIONI E LEGGI NAZIONALI.- II. LA DISCIPLINA SULLA CONFORMITÀ DEL BENE, IL REQUISITO DELLA DURABILITÀ E IL RUOLO DELLE DICHIARAZIONI NELLA DIRETTIVA 771/2019/UE.- III. IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER DIFETTO DI CONFORMITÀ DEL BENE NELLA DIRETTIVA 771/2019/UE.- IV. INFORMAZIONI E GARANZIE SOSTENIBILI NELLA RISOLUZIONE 2020/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO.- V. LA DURATA DEL BENE NELLA RISOLUZIONE 2020/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO.- VI. LA RIPARAZIONE DEL BENE NELLA RISOLUZIONE 2020/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO.- VII. IL RIUTILIZZO DEL BENE NELLA RISOLUZIONE 2020/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO.- VIII. LA LEGGE FRANCESE PER LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE.- IX. VERSO UN DIRITTO DEL CONSUMO SOSTENIBILE.

I. I RIMEDI SOSTENIBILI TRA DIRETTIVE, RISOLUZIONI E LEGGI NAZIONALI.

Nonostante l'ampio consenso della comunità scientifica circa il ruolo che il diritto dei consumatori può svolgere nella regolazione del mercato unico in senso sostenibile¹ e malgrado l'imposizione nei trattati di un dovere per il legislatore di realizzare l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e quindi dell'instaurazione di un mercato sostenibile, chi oggi muove alla verifica delle tutele vigenti dal punto di vista del mercato sostenibile trova un quadro di luci e di ombre, certamente meno soddisfacente rispetto ad altri discorsi che pure caratterizzano l'attuale agenda euro-unitaria². Per averne contezza, nel prosieguo si analizzeranno due aspetti, l'uno positivo (§2) e l'altro negativo (§3), della disciplina dei rimedi contenuti nella recente direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni

- 1 Tra numerosi recenti contributi in tema di diritto privato sostenibile, fuori da una prospettiva consumeristica, si segnala CAPRA, F., MATTEI, U.: *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler Publishers, Oakland, 2015; PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto", *Pers. merc.*, 2015, 37; Id.: "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", *Giust. civ.*, 2017, p. 809; PONCIBÒ, C.: "The Contractualisation of Environmental Sustainability", *Europ. Rev. Contr. Law*, 2016, p. 335; AKKERMANS, B.: "Sustainable Property Law – Towards a Revaluation of Our System of Property Law", in *Sustainability and Private Law* (B. AKKERMANS, G. VAN DIJCK eds.), Eleven International Publishing, Den Haag, 2019, p. 37; CAPALDO, G.: "Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile", *Pers. merc.*, 2020, p. 334; SJIAFIELL, B., BRUNER, C.M.: *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.
- 2 *Ex multis*, MICKLITZ, H.: "Epilogue – New Directions, but Which Ones?", in *New Directions in European Private Law* (T. TRIDIMAS, M. DUROVIC eds), Hart, Oxford-New York, 2021: "So far there is a deep gulf between conventional European private law driven by the Internal and Digital Market rhetoric and the political agenda on sustainability". Per un chiaro quadro del nesso tra la sostenibilità e il digitale, vid. FLORIDI, L.: *Il verde e il blu*, Raffaello Cortina editore, Milano, 2020.

• **Daniele Imbruglia**

Ricercatore in diritto privato, Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Università di Roma La Sapienza. daniele.imbruglia@uniroma1.it.

(771/2019/UE)³. In un secondo momento si darà conto della recente risoluzione del Parlamento Europeo (§4) e quindi di una legge francese (§8): entrambi questi atti restituiscono una maggiore sensibilità al tema dello sviluppo sostenibile e forniscono un modello per possibili sviluppi futuri. Come si dirà nelle conclusioni (§9), infatti, non appare dubbio che il prossimo diritto dei consumatori sarà teso alla implementazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'agenda 2030.

II. LA DISCIPLINA SULLA CONFORMITÀ DEL BENE, IL REQUISITO DELLA DURABILITÀ E IL RUOLO DELLE DICHIARAZIONI NELLA DIRETTIVA 771/2019/UE.

La direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni (771/2019/UE), come noto, ha modificato la disciplina sulla conformità del bene compravenduto, prevedendo, in luogo del complicato sistema di presunzioni di cui all'art. 2 della direttiva 1999/44/CE, due distinti profili di conformità, l'uno, definito soggettivo (art. 6, dir. 771/2019/UE) e, l'altro, oggettivo (art. 7)⁴. Orbene, dal punto di vista della sostenibilità, viene in sicuro rilievo la lettera d) di tale ultima disposizione e, quindi, il riferimento alla durabilità quale requisito oggettivo di conformità, di guisa che il venditore è obbligato a fornire al consumatore (art. 5) un bene che possieda la durabilità normale "in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi" (art. 7.l.d.). Peraltro, se l'inserimento della "aspettativa di vita media che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi" tra i requisiti di conformità del bene rappresenta l'effetto certo della disposizione⁵,

3 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Sulla direttiva, *vid.* i contributi di DE CRISTOFARO, G.: "Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. Ue 2019/771", *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 205; BERTELLI, F.: "L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore", *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 953; PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771", *Giur. it.*, 2020, p. 217; ADDIS, F.: "Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771", *Nuovo dir. civ.*, 2020, p. 5; FERRANTE, E.: "La direttiva 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi appunti", in *Annuario del contratto*, 2018, Torino, 2019, p. 23; QUARTA, F.: "Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione", *Contr. impr.*, 2021, p. 523. Un giudizio negativo sulla mancata attenzione ai profili della sostenibilità proprio della direttiva, che entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, è espresso, tra gli altri, da VAN GOOL, E., MICHEL, A.: "The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis", <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732976>, e da MAK, V., TERRY, E.: "Circular Economy and Consumer Protection: The consumer as a citizen and the limits of empowerment through consumer law", *J. Cons. Pol.*, 2020, p. 236 ("the Consumer Sales Directive 2019 does not provide a substantial improvement in terms of sustainability").

4 Diffuso giudizio positivo su tale novità: *ex multis*, ADDIS, F.: "Spunti esegetici", *cit.*, p. 19, seguito da DE CRISTOFARO, G.: *Verso la riforma*, *cit.*, p. 222. Per una condivisibile lettura della rinnovata disciplina della non conformità, attenta agli inderogabili diritti fondamentali, *vid.* QUARTA, F.: *Per una teoria dei rimedi nel consumo etico*, *cit.*, p. 535.

5 ADDIS, F.: "Spunti esegetici", *cit.*, p. 19. Sul punto, *vid.* altresì il Cons. 32, direttiva 771/2019, dove si legge che "assicurare una maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare. (...) Nella presente direttiva, la durabilità dovrebbe riferirsi alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale. Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l'eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l'ispezione periodica o il cambio dei

altra dottrina, in via interpretativa, ritiene che il medesimo riferimento (durabilità) arrivi a ricomprendere anche la riparabilità⁶.

Inoltre, sempre dal punto di vista del mercato sostenibile, è interessante osservare come, tra gli elementi che concorrono alla formazione dell'aspettativa sulla durabilità del bene, la direttiva 2019/771 ricomprenda anche le "dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta" (art. 7.1.d.)⁷. Tale inciso, si sostiene⁸, potrebbe fornire una base legale per il contrasto al greenwashing ulteriore e diversa da quella sinora seguita, rappresentata dalla riconduzione di dichiarazioni sostenibili (c.d. environmental claims, green claims, etc.) fuorvianti nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette⁹.

Ove si dovesse aderire a questa condivisibile lettura, il fatto della distanza tra la sostenibilità del bene compravenduto rispetto alle dichiarazioni sostenibili rese precedentemente all'acquisto rileva come violazione non soltanto del divieto di pratiche commerciali sleali (art. 5, dir. 2005/29/CE) ma altresì del distinto obbligo di fornire al consumatore beni conformi (art. 5, dir. 2019/771/UE). Il risultato concreto di questa diversa qualificazione del c.d. greenwashing si coglie sul piano delle tutele, giacché esso consente l'utilizzo di rimedi individuali previsti per la consegna del bene non conforme (art. 13 dir. 2019/771/UE, *vid. infra*) e, così facendo, consente sia di ovviare ai limiti di tutela sottesi alla disciplina (nazionale) delle pratiche commerciali scorrette¹⁰ sia di andare nella direzione del nuovo art. 11 bis della direttiva 2005/29/CE¹¹. Tutto ciò è particolarmente significativo dal

filtri in un'automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto di persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali".

- 6 In questo senso, PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita di beni", cit., p. 231 nonché VAN GOOL, E., MICHEL, A.: "The New Consumer Sales Directive", cit., p. 5. Anche a non voler ritenere possibile questa strada che, in modo condivisibile, lega durabilità e riparabilità, a tale ultimo risultato (riparabilità come requisito di conformità) si potrebbe peraltro giungere valorizzando il riferimento contenuto nella disposizione a "altre caratteristiche".
- 7 *Vid.*, ancora, il Cons. 32, dir. 2019/771 "La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l'intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni. Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potersi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità". Più in generale sull'argomento delle dichiarazioni di sostenibilità *vid.* BERTELLI, F.: "I Green Claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza", *Contr. Impr.*, 2021, p. 286.
- 8 VAN GOOL, E., MICHEL, A.: "The New Consumer Sales Directive", cit., cit. p. 6.
- 9 *Vid.* i procedimenti AGCM, PS/4026; PI/2486; PS/6302; PS/10211; PS/8438; PS/1038; PS/1038; PS/7235; PS/11400 (tutti disponibili in www.agcm.it/). Sul fenomeno del *greenwashing* nell'esperienza statunitense, NEHF, J.P.: "Regulating Green Marketing Claims in the United States", in AA. VV.: *Sustainable Consumption* (A. DO AMARAL JR, L. DE ALMEIDA, L. KLEIN VIEIRA eds), Springer, Berlin, 2020, p. 189.
- 10 Su detti limiti, *vid.* BERTELLI, F.: "I Green Claims", cit., p. 300. In prospettiva più generale, GRANELLI, C.: "Pratiche commerciali scorrette: le tutele", *Enc. Dir., I tematici – Il contratto*, 2021, p. 825.
- 11 Come noto, l'art. 3.5 della direttiva 2019/2161/UE ha modificato la direttiva 2005/29/CE, prevedendo l'inserimento in tale ultima direttiva dell'art. 11 bis, rubricato rimedi, che riconosce rimedi individuali: "I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi,

punto di vista della sostenibilità. La lettura della dichiarazione di sostenibilità come parametro di conformità idoneo a consentire l'invocazione dei rimedi ex art. 13 dir. 2019/771/UE apre, infatti, al rimedio sostenibile per eccellenza, ossia quello riparatorio¹².

In conclusione, l'art. 7 dir. 2019/771/CE innova lo statuto dell'informazione al consumatore: nel prisma della sostenibilità, l'informazione transita dal piano delle tutele contro l'asimmetria informativa a quello della conformità, divenendo una sorta di promessa che obbliga il venditore che la ha resa a fornire un bene con essa conforme.

III. IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER DIFETTO DI CONFORMITÀ DEL BENE NELLA DIRETTIVA 771/2019/UE.

A fronte di posizioni che muovono in linea con il carattere sostenibile che i trattati impongono al mercato unico, altre discipline risultano ancora distanti da una consimile conformazione del mercato. Ad esempio, e sempre nell'ambito della direttiva 2019/771/UE, si può fare riferimento alla disciplina prevista in punto di diritto alla riparazione. Secondo l'art. 13, in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o, in subordine, a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto¹³. Ai fini del rimedio c.d. primario (ripristino della conformità del bene), l'art. 13.2 della direttiva 2019/771/UE afferma che il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione. La disposizione poi chiarisce che il venditore è obbligato ad eseguire il ripristino della conformità secondo il metodo scelto dal consumatore (riparazione o sostituzione) a meno che questo non presenti costi sproporzionati, considerando anche il valore del bene in assenza del difetto, l'entità di tale difetto e la possibilità per il consumatore di esperire il rimedio alternativo¹⁴.

compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l'applicazione e gli effetti di tali rimedi. Gli Stati membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti. 2. Detti rimedi non pregiudicano l'applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale". Sul punto, GRANELLI, C.: "Pratiche commerciali scorrette", cit., pp. 837-838.

12 VAN GOOL, E., MICHEL, A.: *The New Consumer Sales Directive*, cit. p. 6.

13 Sull'art. 13 della direttiva 2019/771, vid. DE CRISTOFARO, G.: "Verso la riforma della disciplina delle vendite", cit., p. 228; SARTORIS, C.: "La risoluzione della vendita di beni di consumo nella dir. 771/2019 UE", *NGCC*, 2020, p. 702; PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita di beni", cit., p. 230; ADDIS, F.: "Spunti esegetici", cit., p. 20; FERRANTE, E.: "La direttiva 19/771/UE", cit., p. 44.

14 Non pare superfluo osservare come, nella letteratura italiana che si è occupata della disciplina sulla riparazione, vi sia più attenzione critica rispetto a certe lacune della normativa che alla sua ridotta effettività in termini di mercato sostenibile. Ad esempio, è diffuso il rilievo circa il fatto che né l'art. 13 né il successivo contengano indicazioni in merito al luogo della riparazione/sostituzione e alla responsabilità del venditore una volta riparato/sostituito il bene (in luogo di tanti, DE CRISTOFARO, G.: "Verso la riforma della disciplina delle vendite", cit., p. 230, il quale giustamente sottolinea come tali silenzi mal si coniughino con la scelta dell'armonizzazione massima che caratterizza la direttiva 771/2019).

Orbene, dal punto di vista della sostenibilità, due sono gli aspetti più criticati della disciplina che sostanzialmente ripete quanto previsto all'art 3 della precedente direttiva 1999/44/CE¹⁵ (nonché dai principali testi di armonizzazione¹⁶). Innanzitutto, si contesta la mancata gerarchizzazione dei rimedi idonei al ripristino della conformità del bene¹⁷. Come già nel quadro precedente e che però risaliva a più dieci anni prima del Trattato di Lisbona e dell'affermazione dello sviluppo sostenibile quale obiettivo del mercato unico, il consumatore resta libero di scegliere tra riparazione e sostituzione e non è prevista una preferenza per la prima soluzione e, ciò, nonostante il fatto che questa (repair) sia "a inherently sustainable remedy"¹⁸. Peraltro, oltre a non avere previsto una preferenza della riparazione rispetto alla sostituzione, il legislatore europeo, in modo forse inconsapevole, ha addirittura ridotto gli spazi del ripristino della conformità (e, quindi, quelli della possibile riparazione), introducendo delle ipotesi in cui il difetto di conformità fa sorgere per il consumatore il diritto di chiedere direttamente la riduzione proporzionale del prezzo in conformità o la risoluzione del contratto di vendita (art. 13.4, dir. 2019/771/UE). In secondo luogo, resta valida l'obiezione sollevata con riferimento alla precedente normativa e che lamentava come nel test di proporzionalità previsto dalla disciplina a beneficio del venditore (art. 13, para 2 e 3) non vi fosse alcun riferimento alle conseguenze ambientali, le quali, dunque, tuttora "do not seem to play any role in the balancing exercise"¹⁹.

In conclusione, anche considerato il ruolo che il rimedio in esame gioca nella instaurazione di un mercato sostenibile, la circostanza per cui la relativa disciplina sia così poco capace di rendere la riparazione il rimedio prioritario lascia delusi e perplessi.

15 Sull'art. 3 della direttiva 1999/44, *vid.*, per tutti, BARENGHI, A.: *Diritto dei consumatori*, Wolter Kluwers, Milano, 2020, p. 342. Per una esatta critica a quella disciplina – che si ripete sostanzialmente identica in quella descritta nel testo e affermata oggi dall'art. 13 dir. 771/2019 – *vid.* MAITRE-EKERN, E., DALHAMMAR, C.: "Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy", *Maastricht Journal of Europ. Comp. Law*, 2019, p. 419.

16 PICC 7.2.3; PECL 9:102, Comment C; DCFR III.-3:302, Comment C.

17 TERRY, E.: "A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law", *Eur. Rev. Priv. Law*, 2019, p. 857, la quale osserva come la mancata gerarchizzazione dei rimedi in favore della riparazione strida con la consapevolezza - espressa al cons. 48 della dir. 771/2019 - del legislatore europeo circa le virtù della riparazione stessa (lì, infatti, si legge che "Il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti").

18 VAN GOOL, E., MICHEL, A.: *The New Consumer Sales Directive*, cit., p. 14.

19 TERRY, E.: *A Right to Repair?*, cit., p. 856. A tal proposito, particolarmente diffuso nella letteratura che si è occupata dell'argomento è il riferimento a una decisione della Corte Suprema norvegese che ha ritenuto giustificato il rifiuto del venditore di sostituire degli stivali, rilevando che la riparazione dei tacchi rotti era da preferire in quanto rimedio più attento ad ambiente e ciò anche considerato come l'inesistenza di un mercato di *second-hand* per le scarpe avrebbe fatto sì che quelle rotte (ma riparabili) sarebbero divenute dei rifiuti (Høyesterett, 17 febbraio, 2006, Rt 2006, s. 179, disponibile in www.tauboll.no).

IV. INFORMAZIONI E GARANZIE SOSTENIBILI NELLA RISOLUZIONE 2020/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO.

In tempi recenti e in particolare successivamente alla crisi pandemica, le istituzioni euro-unitarie sembrano avere recepito le critiche provenienti dalla letteratura e avere preso più sul serio l'obiettivo, affermato nei trattati, di instaurazione di un mercato unico sostenibile²⁰. Per avere contezza di questo cambio di passo, si può muovere dall'esame della citata risoluzione del Parlamento europeo 2020/2021, che fornisce un chiaro esempio del ruolo che il diritto privato ricopre nella instaurazione di un simile mercato e che intende fornire delle indicazioni per la preannunciata revisione della direttiva 2019/771/UE. Sin dal primo considerando, quella risoluzione si pone in linea con il discorso dello sviluppo sostenibile: in esso, infatti, si legge che "di fronte alla scarsità delle risorse naturali e all'aumento dei rifiuti, è imperativo introdurre modelli sostenibili di produzione e consumo che tengano conto dei limiti del pianeta, dando la priorità a un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse"²¹. Nel successivo testo, la strategia che il Parlamento europeo suggerisce alla Commissione per l'instaurazione di un mercato unico sostenibile fa leva su diversi aspetti, come la durabilità, la riparabilità e la riutilizzabilità dei prodotti, i quali interessano il diritto dei contratti a più riprese²².

Come si vedrà immediatamente, due sono gli istituti privatistici più coinvolti: le garanzie e le informazioni. Per quanto riguarda le prime, la sostenibilità rileva nella misura in cui a periodi di garanzia più lunghi corrispondono beni di maggiore durata. Per ciò che concerne le seconde, l'assunto – tipico della regolazione del mercato – è quello per cui al fine dell'instaurazione di un mercato sostenibile, caratterizzato da una gestione efficiente delle risorse, sia necessario porre il

20 Anche in letteratura, è diffuso il rilievo che guarda alla crisi pandemica in corso come un'occasione per ripensare le "fondamenta dei rapporti obbligatori e contrattuali che spesso non trovano più nei codici punti di riferimento adatti ai tempi" (così, VETTORI, G.: "Persona e mercato ai tempi della pandemia", *Pers. merc.*, 2020, p. 23). Tra i tanti, sul punto *vid.* GRISI, G.: "La lezione del coronavirus", 11.5.2020, www.amministrazioneincammino.luiss.it; DI RAIMO, R.: "La discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda", 9.4.2020, giustiziaviviva.com; MACARIO, F.: "Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"", 17 marzo 2020, *ivi*; MICKLITZ, H.: "The COVID-19 Threat: An Opportunity to Rethink the European Economic Constitution and European Private Law", *Eur. Journ. Risk Reg.*, 2020, p. 249.

21 Cons. A, risoluzione 2020/2021. Nei considerando, il Parlamento espone i principi di fondo della propria strategia verso un mercato unico sostenibile. In primo luogo, si insiste sull'importanza della ricerca quale momento che consenta la concreta introduzione di prodotti sostenibili e che al contempo crei posti di lavoro e opportunità per le imprese. In secondo luogo, il Parlamento insiste sulla importanza di attivare finanziamenti che mobilitino risorse nella direzione della sostenibilità. In terzo luogo, si invita la Commissione a adottare un approccio differenziato e non standardizzato per tutti i prodotti. Inoltre, nei considerando si insiste a più riprese sulla essenzialità di informazioni chiare sulla sostenibilità dei prodotti e sulla conoscenza da parte dei consumatori dei propri strumenti di tutela. Tale ultimo aspetto è particolarmente rimarcato agli artt. 8 e 9 della citata risoluzione.

22 Il riferimento alla durabilità, riparabilità e riutilizzabilità dei beni di consumo rivela la scelta del legislatore eurounitario di procedere alla costruzione di un mercato sostenibile realizzando i principi dell'economia circolare, ossia quella "restorative and regenerative by design, and which aims to keep products, components and materials at their highest utility and value at all times, distinguishing between technical and biological cycles" (*Towards a circular economy: business rationale for an accelerated transition*, 2015, p. 5, disponibile in www.ellenmacarthurfoundation.org).

consumatore nelle condizioni di valutare un prodotto anche ponendo a mente la sua durata prevista e la sua riparabilità. Oltre a quanto si dirà, si tenga presente che tale collegamento è particolarmente delicato in relazione alla diffusa pratica di ossia a quelle dichiarazioni ingannevoli rese in materia ambientale (greenwashing)²³. Consapevole della notevole frequenza con cui i consumatori ricevono dichiarazioni fuorvianti sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e dei servizi, sia online che offline, il Parlamento suggerisce, per un verso, un monitoraggio efficace delle dichiarazioni ambientali presentate dai produttori e dai distributori prima dell'immissione sul mercato di un prodotto o servizio sia effettuato (art. 30, ris. 2020/2021) e, per altro verso, un rafforzamento delle certificazioni del marchio di qualità ecologica (art. 31, ris. 2020/2021). Come si vede, si tratta di una disciplina che va ad aggiungersi a quella desumibile dall'art. 7 dir. 2019/771/UE (supra, §5.1).

V. LA DURATA DEL BENE NELLA RISOLUZIONE 2020/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO.

Il tema della durata del prodotto è articolato sempre in relazione alla c.d. vita prevista del bene. Nell'impostazione suggerita dal Parlamento, tra le informazioni precontrattuali che occorre fornire al consumatore vi sono anche quelle relative alla durata di vita prevista, la quale deve essere espressa in anni e/o cicli di utilizzo ed essere determinata prima dell'immissione del prodotto sul mercato attraverso una metodologia oggettiva e standardizzata, basata tra l'altro sulle condizioni reali di utilizzo, sulle differenze in termini di intensità di utilizzo e su fattori naturali (art. 6, lett. a), ris. 2020/2021). In linea con la tradizione euro-unitaria in materia di scambio informativo²⁴, il Parlamento si sforza di chiarire che tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile, per evitare di confondere i consumatori e di sovraccaricarli di informazioni, e che siano considerate come caratteristiche principali del bene (art. 6, lett. a), ris. 2020/2021). Il requisito della standardizzazione e della chiarezza è soddisfatto dai tre strumenti a cui il Parlamento guarda come possibile veicolo per trasmettere le informazioni concernenti alla durabilità del bene: etichettatura, marchio di qualità

23 Cons. V, risoluzione 2020/2021.

24 Sin dalla fondamentale sentenza *Cassis de Dijon*, la giurisprudenza europea ha sottolineato l'essenzialità dello scambio di informazioni precedente alla conclusione dell'accordo quale strumento di regolazione del mercato in senso concorrenziale, preferendolo a interventi più sostanziali (20.2.1979, *Rewe Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung Fuer Brantwein* (C-120/78), §13). Su tale punto, *vid. i classici lavori di RAMSAY, I.: "Framework for regulation of the consumer marketplace", Journ. Consum. Pol., 1985, p. 353; FERRI, G.B.: "Il negozio giuridico e la disciplina del mercato", Riv. dir. comm., 1991, p. 725; GRUNDMANN, S.: "L'autonomia privata nel mercato interno: le regole d'informazione come strumento", Eur. dir. priv., 2001, p. 257; BASEDOW, J.: "Freedom of Contract in the European Union", Eur. Rev. Priv. Law, 2008, p. 901. La storia recente dimostra come uno degli assunti di questa tesi – la capacità del consumatore di utilizzare le informazioni ricevute per formare una decisione efficiente – sia sopravvalutato. In tal senso, *vid. in luogo di tanti tre classici contributi post-crisi 2008: AVGOULEAS, E.: "The Global Financial Crisis, Behavioural Finance and Financial Regulation: In Search of a New Orthodoxy", Journ. Corp. Law Stud., 2009, p. 59; BEN-SHAHAR, O., SCHNEIDER, C.E.: "The failure of mandated disclosure", Univ. Penn. Law Rev., 2011, p. 647; CHEREDNYCHENKO, O.: "Freedom of Contract in the Post-Crisis Era: Quo Vadis?", Eur. Rev. Contr. Law, 2014, p. 390.**

ecologica e contatore degli utilizzi (art. 6, lett. a), b), c), d) ris. 2020/2021). Pur nella loro diversità, si tratta di strumenti idonei ad assicurare una informazione immediatamente visibile e facilmente comprensibile²⁵.

Oltre che sul piano delle informazioni che il consumatore ha diritto di ricevere prima di concludere il contratto, nella risoluzione 2020/2021 la durata di vita prevista del prodotto rileva anche con riferimento al tempo della garanzia legale. La risoluzione, infatti, auspica un allineamento tra la durata dell'una e quell'altra e suggerisce anche l'introduzione di un meccanismo di responsabilità congiunta produttore-venditore nel quadro del regime di garanzia legale (art. 6, lett. e), f), ris. 2020/2021).

Sempre connesso con il tema della durata di vita prevista del prodotto è poi la questione della c.d. obsolescenza programmata, ossia quelle pratiche che riducono effettivamente la durata di vita di un prodotto per aumentarne il tasso di sostituzione e limitare indebitamente la riparabilità dei prodotti, inclusi i software²⁶. Sul punto, la strategia normativa proposta dal Parlamento è triplice. In primo luogo, si suggerisce l'individuazione di una definizione comune di detta pratica e la successiva qualifica in termini di pratiche commerciali sleali (dir. 2005/29/CE)²⁷. In secondo luogo, con riferimento al tema degli aggiornamenti dei software, si suggerisce di rendere quelli c.d. correttivi (definiti come "aggiornamenti di sicurezza e di conformità) obbligatori per tutta la durata di vita prevista del prodotto e separati da quelli evolutivi, i quali dovrebbero essere sempre reversibili e mai idonei a ridurre le prestazioni dei beni. Infine, il Parlamento immagina un obbligo per il venditore di informare il consumatore circa il periodo di rilascio e l'impatto previsto dei vari aggiornamenti (art. 6, lett. g), risoluzione 2020/2021).

VI. LA RIPARAZIONE DEL BENE NELLA RISOLUZIONE 2020/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO.

Un punto centrale nella strategia volta all'instaurazione di un mercato sostenibile indicata dal Parlamento è poi rappresentato dal c.d. right to repair (diritto alla

25 In tema di etichettatura e tutela del consumatore, *vid.* CGUE, 12.11.2019, C-363/18, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd contro Ministre de l'Économie et des Finances*. Sul punto, QUARTA, F.: "Per una teoria dei rimedi nel consumo etico", *cit.*, p. 532.

26 Per una definizione di obsolescenza programmata *vid.*, l'art. L441-2 del *Code de la consommation* francese: "*Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement*".

27 In tal senso, militano i noti provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che hanno accertato il ricorso a pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio di alcuni aggiornamenti del *firmware* dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi dispositivi (AGCM, PS/11009 e PS/11039, disponibili in www.agcm.it/). Sulla vicenda, *vid.* i commenti di GIANNACCARI, A.: "Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori", *Merc. Conc. Reg.*, 2019, p. 149 e D'IPPOLITO, G., RE, A.: "Obsolescenza programmata - L'Agcm sanziona Apple e Samsung", *Media Laws*, 2019, p. 325.

riparazione). Ancora una volta, la risoluzione 2020/2021 affronta il tema in chiave di informazione. Essa infatti afferma che le informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, sugli aggiornamenti del software e sulla riparabilità del prodotto debbano essere messe a disposizione al consumatore in modo chiaro e facilmente leggibile al momento dell'acquisto. Per informazioni sulla riparabilità del prodotto, il Parlamento intende quelle relative al periodo stimato di disponibilità dalla data di acquisto, al prezzo medio dei pezzi di ricambio al momento dell'acquisto, ai tempi approssimativi raccomandati per la consegna e per la riparazione, alle informazioni sui servizi di riparazione e manutenzione, se del caso. Inoltre, la risoluzione suggerisce alla Commissione di rendere tali informazioni disponibili anche dopo l'acquisto, inserendole nella documentazione relativa al prodotto unitamente a una sintesi dei guasti riscontrati con maggiore frequenza e dei modi per ripararli (art. 10, ris. 2020/2021). Sempre al fine di incentivare la pratica della riparazione, la risoluzione prevede di rendere gratuito per i consumatori e per gli operatori – anche indipendenti – attivi nel settore delle riparazioni l'accesso alle informazioni necessarie per la manutenzione del bene (art. 11, lett. a), ris. 2020/2021) e obbligatorio per i venditori l'informazione circa la possibilità della riparazione (art. 10, lett. e, ris. 2020/2021).

Come per la durata del bene, anche rispetto alla riparabilità il discorso non si esaurisce sul piano degli obblighi informativi. Per far sì che le riparazioni divengano sistematiche, efficienti in termini di costi e allettanti, si suggerisce l'instaurazione di un "diritto alla riparazione" per i consumatori che passi per un quadro articolato di obblighi e di incentivi. Innanzitutto, si prevede la fissazione di un periodo minimo obbligatorio per la fornitura di pezzi di ricambio che rispecchi la durata di vita prevista del prodotto dopo l'immissione sul mercato dell'unità finale, nonché di un periodo massimo per una consegna in tempi ragionevoli del pezzo di ricambio (art. 10, lett. c, ris. 2020/2021). In secondo luogo, si suggerisce di estendere la garanzia del bene oggetto di riparazione e di azzerare quella per i consumatori che preferiscano la sostituzione del prodotto. Infine, si auspica un contenimento nei limiti della ragionevolezza del prezzo del pezzo di ricambio, evitando che l'accesso a tali elementi sia gravato da ostacoli indebiti (art. 10, lett. d, ris. 2020/2021).

VII. IL RIUTILIZZO DEL BENE NELLA RISOLUZIONE 2020/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO.

Nella più ampia strategia volta a una gestione più efficiente delle risorse, il Parlamento affronta poi il tema del riutilizzo del bene e alla sua rivendita. Dal punto di vista del diritto privato, tale tema interessa in particolare la garanzia. La risoluzione, infatti, rileva come il trasferimento della garanzia in caso di rivendita di un bene ancora coperto dalla stessa possa aumentare la fiducia del consumatore nel mercato dell'usato (ris. 2020/2021). A tal fine, il Parlamento immagina un c.d.

passaporto per i prodotti digitali che consenta il trasferimento della garanzia in caso di vendite successive e auspica il superamento di limitazioni della garanzia legale per i prodotti di seconda mano (ris. 2020/2021).

Sempre al fine di incentivare la garanzia del bene di seconda mano in funzione di un suo riutilizzo e rivendita, il Parlamento auspica una "chiara definizione" dei prodotti ricondizionati e rigenerati, così da consentire il ricorso a estensioni su base volontaria della garanzia (ris. 2020/2021).

VIII. LA LEGGE FRANCESE PER LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

A differenza del legislatore euro-unitario, come visto ancora in ritardo nell'implementare una politica rimediale che sia pienamente in linea con il carattere sostenibile che i trattati impongono al mercato unico, legislatori nazionali hanno adottato forme di tutela coerenti con l'obiettivo del mercato sostenibile²⁸. In particolare, la Repubblica francese si è dotata di una legge che, intervenendo sul *Code de l'Environnement* e sul *Code de la Consommation*, afferma diverse discipline rilevanti nella regolazione del mercato sostenibile²⁹.

Tra le diverse disposizioni inserite dalla *Loi n° 2020-105* nel *Code de l'Environnement* di particolare interesse è il nuovo art. L.541-9-2 che introduce l'indice di riparabilità (*indice de réparabilité*), idoneo a informare i consumatori circa la possibilità di riparare il bene. Tutti i produttori, importatori, distributori o altri soggetti che introducono sul mercato prodotti elettrici sono pertanto obbligati a comunicare al venditore tale indice (nonché i parametri impiegati per la determinazione), il quale verrà poi comunicato, per il tramite di etichette e al momento dell'acquisto, dal venditore al consumatore. A partire dal gennaio 2024, tale obbligo verrà modificato: in luogo dell'indice di riparabilità, si dovrà fare riferimento a un indice di sostenibilità (*indice de durabilité*), idoneo a rappresentare le caratteristiche del bene relative alla affidabilità e solidità del prodotto. Sempre nell'ambito della informazione del consumatore sulla sostenibilità del bene, il nuovo art. L. 541-9-3 prevede che ogni prodotto domestico presenti una chiara indicazione in merito alla modalità di raccolta differenziata.

28 Su tale tendenza, già, KRAMER, L.: "On the Interrelation Between Consumer and Environmental Policies in the European Community", *J. Cons. Pol.*, 1993, p. 466.

29 *Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire* (il testo è disponibile in <https://www.legifrance.gouv.fr>). La legge realizza parte delle misure che il governo francese aveva inteso perseguire e che aveva comunicato nel 2018 (*Feuille de Route pour l'économie circulaire*, FREC) nel quadro del *Plan climat* (disponibile in www.ecologie.gouv.fr). La centralità nel titolo della lotta allo spreco alimentare è giustificata dal fatto che la legge prevede un, sinora inedito, divieto di distruzione della merce (non alimentare) nuova rimasta invenduta. Più segnatamente, il nuovo art. L. 541-15-8 del *Code de l'environnement* afferma l'obbligo di riutilizzare, anche donando a certe associazioni, o riciclare i prodotti invenduti.

Con riferimento, invece, alle diverse norme inserite dalla *Loi* n° 2020-105 nel *Code de la Consommation* merita richiamare, innanzitutto, le disposizioni in materia di riparazione. Al fine di favorire il ricorso a questo rimedio, il legislatore francese ha previsto, per un verso, che tutti i prodotti riparati in costanza di garanzia legale beneficiano di una estensione di sei mesi e, per altro verso, che, qualora la riparazione non possa essere effettuata dal professionista, il bene dato in sostituzione di quello difettoso sia coperto da una garanzia annuale (art. L. 217-9). In secondo luogo, la *Loi* n° 2020-105 è intervenuta anche nella disciplina sull'obsolescenza programmata prevista dal *Code de la Consommation*, introducendo uno specifico divieto per i produttori dal rendere impossibile la riparazione o la rigenerazione di apparecchi (art. L.441-3). Tale divieto ha il chiaro intento di consentire la riparazione del bene anche fuori dai circuiti ufficiali del soggetto che ha immesso sul mercato il bene.

Di grande interesse, ancora, è l'avere previsto una disciplina in tema di “*pratiques commerciales encouragées*”. Si tratta di una nuova sezione, composta di due disposizioni (art. L. 120-1 e art. L. 120-2) e inserita nel secondo titolo del primo libro del *Code de la Consommation*, subito prima di quelle relative alle pratiche “*interdites*” e “*réglementées*”. Essa riguarda unicamente la c.d. *vente en vrac*, ossia la vendita di un prodotto non precedentemente imballato, acquistato nella quantità decisa dal cliente e poi inserita in buste riciclabili, e ne definisce la disciplina, senza peraltro prevedere alcun obbligo, divieto o conseguenza di sorta³⁰. Infine, sempre nel senso del consumo sostenibile va poi richiamato l'art. 541-15-10, III.5 del *Code de l'Environnement* il quale ha introdotto la previsione per cui i venditori di bevande da asporto stabiliscono un prezzo più basso per i prodotti venduti in contenitori riutilizzabili. Si tratta di una disposizione che può essere assimilata a quella della vendita *en vrac* e ciò in quanto entrambe, nella loro peculiarità, dimostrano come un diritto “orientato alla “sostenibilità” deve aggiornare i suoi strumenti” e in luogo dei “meccanismi tradizionali dell'obbligo, o del divieto” aprirsi a strumenti non autoritari che “rendano conveniente l'uso sostenibile delle risorse”³¹.

IX. VERSO UN DIRITTO DEL CONSUMO SOSTENIBILE.

Su di un piano giuridico, la questione dello sviluppo sostenibile (“*sustainable development*”, “*développement durable*”) si afferma in seno alla riflessione sulla crescita delle società e delle economie nazionali meno avanzate che caratterizzò la seconda metà del secolo ventesimo. Sorta in seno all'attività delle Nazioni Unite, la formula dello sviluppo sostenibile è oggi presente in numerose fonti del

30 Non a caso, se ne mette in dubbio l'opportunità: PELLIER, J.D.: “L'art de légiférer en vrac: les pratiques commerciales encouragées”, *Cont. Conc. Cons.*, 2020, 5, 3. Tra i primi commenti, vid. FENOUILLET, D.: “Pratiques commerciales encouragées”, in AA.VV.: *Droit de la consommation* (10^e éd. dir.), Paris, 2020, p. 477; DELPECH, X.: “Le contrat dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire”, *AJ Contrat*, 2020, p. 108.

31 D'ALOIA, A.: “Generazioni future (voce)”, *Enc. dir., Ann.* IX, 2016, p. 351.

diritto internazionale e nella giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia. Nel diritto euro-unitario vigente di fonte primaria, lo sviluppo sostenibile è un obiettivo che vincola l'azione interna ed esterna dell'Unione, rispetto a una pluralità di politiche, ambientali, sociale e di mercato. Con riferimento a tale ultima dimensione, il discorso avviato negli ultimi anni determina una nuova stagione di regolazione dell'autonomia privata che comporti un avvicinamento del mercato all'ideale di una gestione delle risorse sostenibile e quindi attenta a evitare sprechi nella produzione e nel consumo dei beni. Tale obiettivo passa per il diritto privato. In particolare, esso si articola in una strategia di effettivo controllo delle dichiarazioni pubblicitarie ingannevoli, nella previsione di uno scambio informativo esteso alle caratteristiche relative alla durabilità e riparabilità del bene, a un forte incentivo della riparazione in luogo della sostituzione, nonché di riutilizzo del bene.

Così individuato l'obiettivo e così definiti gli strumenti per raggiungerlo, è innegabile che il diritto euro-unitario vigente segni ancora oggi un forte ritardo, ad esempio con riferimento al diritto alla riparazione. Lungi dal confermare una inammissibile incompatibilità tra il diritto dei consumatori e la costruzione di un mercato unico sostenibile, tale ritardo è oggetto di critiche e già oggi, non mancano esempi di normative virtuose e innovative a cui ispirarsi nella regolazione indicata dai trattati. La strada, dunque, è segnata. D'altronde, considerato il problema che lo sviluppo sostenibile intende affrontare, “[a]nche stare fermi al bivio, per troppo tempo, può essere un rischio”³².

32 D'ALOIA, A.: “Generazioni future”, cit., p. 360.

BIBLIOGRAFIA

ADDIS, F.: "Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771", *Nuovo dir. civ.*, 2020, p. 5.

AKKERMANS, B.: "Sustainable Property Law – Towards a Reevaluation of Our System of Property Law", in AA. VV.: *Sustainability and Private Law* (B. AKKERMANS, G. VAN DIJCK eds), Eleven International Publishing, Den Haag, 2019, p. 37.

AVGOULEAS, E.: "The Global Financial Crisis, Behavioural Finance and Financial Regulation: In Search of a New Orthodoxy", *Journ. Corp. Law Stud.*, 2009, p. 59.

BARENGHI, A.: *Diritto dei consumatori*, Wolter Kluwers, Milano, 2020.

BASEDOW, J.: "Freedom of Contract in the European Union", *Eur. Rev. Priv. Law*, 2008, p. 901;

BEN-SHAHAR, O., SCHNEIDER, C.E.: "The failure of mandated disclosure", *Univ. Penn. Law Rev.*, 2011, p. 647.

BERTELLI, F.: "I Green Claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza", *Contr. Impr.*, 2021, p. 286.

BERTELLI, F.: "L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore", *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 953.

CAPALDO, G.: "Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile", *Pers. merc.*, 2020, p. 334.

CAPRA, F., MATTEI, U.: *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler Publishers, Oakland, 2015.

CHEREDNYCHENKO, O.: "Freedom of Contract in the Post-Crisis Era: Quo Vadis?", *Eur. Rev. Contr. Law*, 2014, p. 390.

D'ALOIA, A.: "Generazioni future (voce)", *Enc. dir., Ann.* IX, 2016, p. 311.

D'IPPOLITO, G., RE, A.: "Obsolescenza programmata - L'Agcm sanziona Apple e Samsung", *Media Laws*, 2019, p. 325.

DE CRISTOFARO, G.: "Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. Ue 2019/771", *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 205.

DELPECH, X.: "Le contrat dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire", *Aj Contrat*, 2020, p. 108.

DI RAIMO, R.: "La discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda", 9.4.2020, in *giustiziacivile.com*;

FENOUILLET, D.: "Pratiques commerciales encouragées", in AA. VV.: *Droit de la consommation* (IDD. dir), Paris, 2020, p. 477.

FERRANTE, E.: "La direttiva 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi appunti", *Annuario del contratto* 2018, 2019, p. 23.

FERRI, G.B.: "Il negozio giuridico e la disciplina del mercato", *Riv. dir. comm.*, 1991, p. 725.

FLORIDI, L.: *Il verde e il blu*, Raffaello Cortina editore, Milano, 2020.

GIANNACCARI, A.: "Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori", *Merc. Conc. Reg.*, 2019, p. 149

GRANELLI, C.: "Pratiche commerciali scorrette: le tutele", *Enc. Dir., I tematici – Il contratto*, 2021, p. 825.

GRISI, G.: "La lezione del coronavirus", 11.5.2020, www.amministrazioneincammino.luiss.it;

GRUNDMANN, S.: "L'autonomia privata nel mercato interno: le regole d'informazione come strumento", *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 257.

KRAMER, L.: "On the Interrelation Between Consumer and Environmental Policies in the European Community", *J. Cons. Pol.*, 1993, p. 455.

MACARIO, F.: "Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"", 17 marzo 2020, *ivi*.

MAITRE-EKERN, E., DALHAMMAR, C.: "Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy", *Maastricht Journal of Europ. Comp. Law*, 2019, p. 394.

MAK, V., TERRY, E.: "Circular Economy and Consumer Protection: The consumer as a citizen and the limits of empowerment through consumer law", *J. Cons. Pol.*, 2020, 227.

MICKLITZ, H.: "Epilogue – New Directions, but Which Ones?", AA. VV.: *New Directions in European Private Law* (T. TRIDIMAS, M. DUROVIC eds), Hart, Oxford-New York, 2021.

MICKLITZ, H.: "The COVID-19 Threat: An Opportunity to Rethink the European Economic Constitution and European Private Law", *Eur. Journ. Risk Reg.*, 2020, p. 249.

NEHF, J.P.: "Regulating Green Marketing Claims in the United States", in AA. VV.: *Sustainable Consumption* (A. DO AMARAL JR, L. DE ALMEIDA, L. KLEIN VIEIRA eds), Springer, Berlin, 2020, p. 189.

PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771", *Giur. it.*, 2020, p. 217.

PELLIER, J.D.: "L'art de légiférer en vrac: les pratiques commerciales encouragées", *Cont. Conc. Cons.*, 2020, 5, 3

PENNASILICO, M.: "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", *Giust. civ.*, 2017, p. 809.

PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto", *Pers. merc.*, 2015, 37.

PONCIBÒ, C.: "The Contractualisation of Environmental Sustainability", *Europ. Rev. Contr. Law*, 2016, 335.

QUARTA, F.: "Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione", *Contr. impr.*, 2021, p. 523.

RAMSAY, I.: "Framework for regulation of the consumer marketplace", *Journ. Consum. Pol.*, 1985, p. 353.

SARTORIS, C.: "La risoluzione della vendita di beni di consumo nella dir. 771/2019 UE", *NGCC*, 2020, p. 702.

SJIAFIELL, B., BRUNER C.M.: *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

TERRYIN, E.: "A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law", *Eur. Rev. Priv. Law*, 2019, p. 857.

VAN GOOL, E., MICHEL, A.: "The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis", <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732976>

VETTORI, G.: "Persona e mercato ai tempi della pandemia", *Pers. merc.*, 2020, p. 23.

